

25/11/93

**Protocollo di applicazione
dell'Accordo interconfederale nazionale
del 21 luglio 1988 nel settore dell'artigianato edile
dell'Emilia Romagna**

Le OO.SS. e le Associazioni Artigiane, consapevoli dei problemi creatisi in questi primi anni di applicazione dell'Accordo interconfederale nel settore edile, convengono sull'esigenza di garantire a regime pari condizioni a tutte le Aziende e pertanto predispongono modalità e quantità di pagamento uguali in tutta la Regione al di là degli strumenti di raccolta che, stante la specificità della categoria, possono essere utilizzati.

Pertanto, in attuazione di quanto in merito previsto nell'accordo nazionale del 04/04/1990 (specificità settore edile) e ribadito nel CCNL Artigiani edili del 15 novembre 1991,

tra

FNAE/CNA, CONFARTIGIANATO, CLAAI, CASA dell'Emilia Romagna

e

FILLEA-CGIL, FILCA-CISL, FeNEAL-UIL dell'Emilia Romagna

si conviene quanto segue:

- 1.** le quote relative al Fondo relazioni sindacali (L. 9.000 annue per dipendente) continueranno ad essere raccolte attraverso le Casse Edili Artigiane, o di cartello, unificate, nelle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Ravenna, realizzando al più presto gli accordi territoriali per *mettere a regime* il meccanismo di raccolta là dove non sia stato ancora fatto.
- 2.** Per le province di Piacenza, Parma, Rimini, Forlì/Cesena, in attesa della costituzione delle Casse Edili di cartello, o artigiane, o unificate, la raccolta delle suddette quote avverrà attraverso l'Ente Bilaterale Regionale (E.B.E.R.), a partire dal 1993.
- 3.** Relativamente ad altri elementi di trattativa, si rimanda ad eventuali accordi fra le parti nelle diverse istanze, i quali si atterranno alle modalità di versamento previste al punto 2.

Le parti, inoltre, decidono di chiedere alle rispettive strutture nazionali una verifica dell'accordo nazionale del 04/04/1990 (specificità settore edile) per valutarne la gestione sul territorio nazionale.

Formazione dei lavoratori in C.F.L.

In considerazione dell'applicabilità completa del diritto inerente la formazione teorica dei lavoratori assunti con CFL e per consentire l'utilizzo delle Scuole Edili, si conviene di stipulare specifiche convenzioni territoriali tra l'E.B.E.R. e le Scuole stesse atte a garantire la frequenza ai corsi dei lavoratori interessati. Fermo restando che laddove non dovessero esistere le condizioni per la frequenza a corsi delle Scuole edili, i lavoratori parteciperanno a corsi E.B.E.R. con le medesime modalità degli altri lavoratori.

Verifica

Le parti, entro luglio 1994, verificheranno l'applicazione del presente accordo.

Bologna, 25 novembre 1993

FNAE/CNA
CONFARTIGIANATO
CLAAI
CASA
dell'Emilia Romagna

FILLEA-CGIL
FILCA-CISL
FeNEAL-UIL
dell'Emilia Romagna